

Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione

del 21 febbraio 2008

Il Tribunale amministrativo federale,

visto l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005¹
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),

adotta il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'informazione del pubblico in merito all'attività del Tribunale amministrativo federale (Tribunale).

Art. 2 Principio

¹ Il Tribunale informa apertamente e in modo trasparente.

² L'informazione è di competenza del presidente del Tribunale e del segretariato generale, a meno che il presente regolamento preveda un'altra competenza.

Art. 3 Ufficio stampa

Il Tribunale dispone di un ufficio stampa in seno al segretariato generale.

Sezione 2: Informazione d'ufficio

Art. 4 Divulgazione delle sentenze

¹ Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d'intestazione ed il dispositivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 LTAF).

² Il Tribunale rende pubbliche le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che un'anonimizzazione non s'imponga per la protezione della personalità o per altri interessi privati o pubblici.

³ Le sentenze sono messe a disposizione del pubblico su carta stampata oppure in formato elettronico.

RS 173.320.4

¹ RS 173.32

Art. 5 Pubblicazione delle decisioni

Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle decisioni sia in una raccolta ufficiale. La raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale «Decisioni del Tribunale amministrativo federale (DTAF)» è messa a disposizione su carta stampata e in formato elettronico.

Art. 6 Banca dati delle decisioni

¹ Nella banca dati elettronica delle decisioni sono pubblicate le sentenze di merito del Tribunale.

² Le decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse per il pubblico.

³ In linea di principio, le decisioni sono pubblicate per esteso.

⁴ L'accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.

Art. 7 Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale

¹ Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato che hanno una notevole importanza per l'elaborazione del diritto giudiziale o per altri motivi. Devono essere rispettati i seguenti principi:

- a. ogni decisione deve essere preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; le decisioni in retoromancio devono essere precedute anche da un regesto in retoromancio;
- b. gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto devono essere presentati in forma essenziale;
- c. i considerandi di diritto sono, se necessario, abbreviati oppure pubblicati solo parzialmente.

² L'accesso alla raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale è soggetto a pagamento. L'accesso alla raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale in forma elettronica può essere soggetto a pagamento.

Art. 8 Anonimizzazione

¹ Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma anonimizzata. È fatto salvo l'articolo 4.

² I nomi delle parti nelle decisioni possono essere pubblicati, in particolare se i nomi sono già noti, se la pubblicazione non tocca manifestamente alcun interesse degno di protezione o le parti sono d'accordo con la divulgazione. Spetta al giudice dell'istruzione di ottenere il consenso delle parti.

³ La Conferenza dei presidenti definisce i dettagli dell'anonimizzazione, comprese le competenze e la procedura.

Art. 9 Commissione di redazione della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale

¹ La Conferenza dei presidenti istituisce una commissione di redazione al fine di garantire l'uniformità della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale. La commissione di redazione si compone di un rappresentante di ciascuna corte. La Conferenza dei presidenti elegge i rappresentanti per un periodo di due anni su proposta delle corti. La rappresentanza linguistica deve essere equilibrata. La commissione di redazione si costituisce autonomamente.

² Le sentenze riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura prevista all'articolo 25 LTAF devono essere sottoposte alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. In tutti gli altri casi, la commissione di redazione decide su proposta della corte interessata in merito all'inserimento di una decisione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale. Essa stessa può proporre la pubblicazione di una determinata decisione.

³ La commissione di redazione si adopera affinché le decisioni che le corti hanno proposto siano pubblicate in modo coordinato e uniforme. A tal fine emana delle direttive, le quali devono dapprima essere sottoposte per una presa di posizione alla Conferenza dei presidenti.

⁴ I membri della commissione di redazione sono sgravati dall'attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti che sono chiamati a svolgere nella commissione stessa.

Sezione 3: Informazioni su richiesta**Art. 10** Informazioni

Chi desidera un'informazione può rivolgere una richiesta all'ufficio stampa in seno al segretariato generale. L'ufficio stampa rilascia l'informazione auspicata oppure trasmette la richiesta al servizio competente.

Art. 11 Accesso a documenti ufficiali

¹ L'organo competente riguardo a un documento ufficiale può permetterne la consultazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004² sulla trasparenza. Di regola, la risposta è data oralmente alle richieste orali e per scritto alle richieste scritte.

² Se il diritto di accesso è limitato, differito o negato, la richiesta viene trasmessa alla Commissione amministrativa. Non si compie alcun tentativo di conciliazione.

³ La Commissione amministrativa evade le richieste scritte mediante una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa.

² RS 152.3

³ RS 172.021

⁴ L'incaricato della protezione dei dati del Tribunale funge da consulente e da interlocutore ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 24 maggio 2006⁴ sulla trasparenza. Egli è anche responsabile della redazione del rapporto previsto dall'articolo 19 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza.

⁵ La riscossione delle tasse di giustizia è retta dalle disposizioni del Regolamento del 21 febbraio 2008⁵ sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. Laddove il regolamento è silente, le tasse di giustizia si basano sulla Tariffa degli emolumenti in allegato all'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

⁶ Per il resto, l'ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza si applica per analogia.

Sezione 4: Cronaca giudiziaria

Art. 12 Principio

Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve avere riguardo nei confronti degli interessi degni di protezione delle parti, in particolare della loro sfera privata.

Art. 13 Accredитamento

¹ I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull'attività giudiziaria del Tribunale per dei media pubblicati o con sede in Svizzera, possono presentare richiesta scritta di accredитamento al segretario generale. La richiesta può limitarsi alla cronaca sulla giurisprudenza di singole corti.

² L'accreditamento è concesso se:

- a. il richiedente è già accredитato presso il Tribunale federale o il Tribunale penale federale; alla richiesta deve essere allegata un'attestazione del relativo accredитamento ed un curriculum vitae con fotografia;
- b. il richiedente vuole riferire con regolarità sull'attività giudiziaria del Tribunale amministrativo federale ed adempie ai presupposti per l'iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum vitae ed alla fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un'attestazione del datore di lavoro o simili.

³ L'accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidezza del richiedente.

Art. 14 Durata e revoca dell'accreditamento

¹ L'accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempestivamente una domanda di rinnovo dell'accreditamento.

⁴ RS 152.31

⁵ RS 173.320.3; RU 2008 2217

² Il segretariato generale revoca l'accreditamento quando i presupposti dell'accreditamento non sono più dati.

Art. 15 Tessera di legittimazione

¹ I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.

² La tessera deve essere riconsegnata subito dopo la scadenza o la revoca dell'accreditamento.

Art. 16 Prestazioni del Tribunale

¹ I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:

- a. la comunicazione delle date delle pubbliche udienze;
- b. su richiesta, la comunicazione della fattispecie delle cause per le quali è previsto un dibattimento pubblico oppure la deliberazione pubblica della sentenza;
- c. l'invio delle decisioni di cui è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale;
- d. l'invio delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico;
- e. su richiesta, la comunicazione dello stadio in cui si trova la procedura (effetto sospensivo, sospensione, riapertura), nella misura in cui il presidente della corte rispettivamente della camera ha dato il proprio accordo;
- f. l'invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione;
- g. l'invio dei comunicati stampa;
- h. l'accesso gratuito mediante codice personale alle banche dati normalmente soggette a pagamento.

² L'invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.

³ L'invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.

Art. 17 Periodo di attesa

¹ Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.

² Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all'invio alle parti (il giorno della spedizione non è computato).

³ Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un'altra fonte di informazione.

Art. 18 Sanzioni

¹ I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti.

² In casi gravi, l'accreditamento può essere revocato temporaneamente o definitivamente.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006⁶ concernente l'informazione è abrogato.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

21 febbraio 2008

In nome del Tribunale amministrativo federale:

Il presidente, Christoph Bandli
La segretaria generale, Prisca Leu

⁶ RU 2006 5315